



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 02 aprile 2009

Protocollo: 46200

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Seguito: Circ. n. 21/D del 25 luglio 2007

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

Allegati:

e, p.c. Alle Aree Centrali

Agli Uffici di Staff

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze

Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica
Via Molise, 2
00187 ROMA

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza**

Viale XXI Aprile, 55
00162 ROMA

OGGETTO: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 - Ulteriori istruzioni operative

Con la circ. 21/D del 25 luglio 2007 sono state fornite le indicazioni necessarie a garantire, nel rispetto degli interessi dell'Amministrazione, l'operatività corrente degli Uffici periferici nelle more dell'emanazione, da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), dei provvedimenti attuativi ed esplicativi del D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007, concernente l'attuazione della Direttiva 2004/22/CE (MID) in materia di strumenti di misura.

Il MiSE, con Circolare n. 3620 del 22 ottobre 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008) ha, intanto, fornito taluni chiarimenti concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni, anche per quanto riguarda il regime transitorio previsto dall'art. 22 del citato decreto legislativo n. 22/2007.

Nel diramare la circolare del MiSE, per opportuna conoscenza e con le precisazioni relative agli eventuali impatti sulle attività di questa Agenzia, si ritiene altresì opportuno formulare, per quanto di competenza, le seguenti direttive ed istruzioni.

Innanzitutto, preme confermare che, in virtù del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dei provvedimenti in argomento, **nessuna competenza è demandata agli Uffici delle Dogane in materia di controlli metrologici sugli strumenti di misura.**

In tal senso, la disposizione relativa alla verifica semestrale dei complessi di misura operanti negli impianti, di cui alla citata circ. 21/D del 2007, **era già chiaramente inquadrata in quest'ottica posto che la finalità era quella di "verificare la corrispondenza dello stato di fatto alle condizioni tecnico-fiscali prescritte nel verbale di sopralluogo"**.

In altri termini, all'atto della verifica in loco dell'attività presso la quale è stato necessario installare uno strumento di misura avente rilevanza per i controlli fiscali, condotta a qualsiasi titolo, con la frequenza prevista dalle norme o in loro assenza dalla programmazione dell'Ufficio (pertanto, con periodicità non più stabilita a priori), dovrà essere verificato anche il perfetto stato di conservazione dell'intero suggellamento quale risulta dal verbale di verifica di primo impianto (o successivi, se significativi) redatto dal personale del competente Ufficio delle Dogane. **Di tale riscontro dovrà essere fatta esplicita menzione nel relativo processo verbale firmato in contraddittorio con la parte.**

Quanto sopra al fine di garantire nel tempo, l'inalterabilità dei dati registrati e, con essa, l'idoneità e la sicurezza fiscale dell'intera installazione (tale aspetto è attualmente oggetto di stretti contatti con il MiSE per ricercare possibili soluzioni che contemperino le esigenze metrologiche con quelle fiscali).

Nel caso in cui dovessero essere riscontrate mancanze o irregolarità sostanziali che incidano **sull'accertamento ai fini fiscali**, fermi restando i provvedimenti in linea amministrativa e, se prevista, penale, si dovrà provvedere ad

inoltrare le dovute segnalazioni alle competenti Camere di Commercio che si attiveranno ai fini metrologici.

Altro aspetto operativo che merita un chiarimento, è quello legato all'applicazione della **circolare n. 131/D del 27/06/2000**, dell'allora Dipartimento delle Dogane e II.II, in materia di riconoscimento dell'idoneità di taluni laboratori ad effettuare le tarature di contatori elettrici.

Da tutto quanto sopra discende il superamento della suddetta circolare, intendendo con ciò che la medesima non è più applicabile.

Premesso quanto sopra, si richiamano i principali chiarimenti forniti dal competente Ministero dello Sviluppo Economico con la citata circolare n. 3620/2008.

In linea generale, il paragrafo A tratta argomentazioni concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni mentre, al paragrafo B, vengono chiariti aspetti operativi relativi al periodo transitorio ed alle varianti di modelli di strumenti approvati.

Di particolare rilevanza quanto precisato circa i requisiti previsti per la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura MID.

In particolare, viene evidenziato che uno strumento di misura marcato conformemente alla normativa MID, è installato e messo in servizio senza che debbano intervenire contestualmente organi di controllo e che l'apposizione sugli strumenti di misura della marcatura CE e di quella metrologica supplementare "M" rappresentano l'unica condizione richiesta ai fini della commercializzazione e messa in servizio degli strumenti.

A tal fine, viene esplicitato che per gli strumenti di misura MID fissi come le bilance automatiche ed i misuratori di carburanti, non risultando estranei al quadro normativo delineato, il collaudo di posa in opera previsto dalla normativa previgente non è più una condizione essenziale per la loro messa in servizio, essendo a tal fine necessaria e sufficiente la conformità al D.Lgs. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare "M"; ciò, analogamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali, però, è necessaria e sufficiente la conformità al D.Lgs. 517/1992.

La circolare richiama, poi, l'intervenuta abrogazione delle disposizioni previgenti contrastanti o incompatibili con il citato D. Lgs. 22/2007.

Vengono di seguito illustrate le modalità per l'esercizio della vigilanza sul mercato degli strumenti di misura (protezione da alterazioni - marchi e sigilli di protezione) che è demandata alle Camere di Commercio. In caso di riscontro, da parte di tali organi, di strumenti indebitamente marcati o che non soddisfino i requisiti previsti dal D. Lgs. 22/2007, le Camere di Commercio debbono informare la competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico affinché vengano applicate le relative sanzioni (limitazione della commercializzazione e dell'utilizzazione dello strumento, assegnazione di un termine per la regolarizzazione).

Viene precisato che, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art.19, comma 2, del D. Lgs. 22/2007, finalizzati alla determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura MID, appartenenti alle categorie definite all'art. 1 del decreto ministeriale n. 182/2000 ed utilizzati negli impieghi specificati nel medesimo articolo, restano vigenti le disposizioni in quanto applicabili, del decreto ministeriale n. 182/2000, nonché quelle delle circolari e delle direttive ministeriali correlate.

In tale ambito, viene chiarito che la verifica periodica è effettuata dalle Camere di Commercio e dai laboratori accreditati dalle stesse, come previsto dagli artt. 3, 4 e seguenti del citato decreto. Si fa presente che, per gli strumenti MID difettosi, si applica l'art. 6 del decreto ministeriale 182/2000 che ne prevede la conservazione, a cura dell'utente, nel luogo dell'attività, purché non utilizzati. E' previsto, poi, che le informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio o in servizio debbano essere conservate obbligatoriamente dagli utenti metrici e messe a disposizione degli incaricati sia della sorveglianza che dei controlli metrologici.

Si precisa, infine, che eventuali ulteriori istruzioni operative potranno essere fornite in funzione dell'esito dei contatti con il MiSE dei quali si è detto, nonché successivamente all'emanazione, da parte del medesimo Ministero, dei previsti decreti ministeriali.

Codeste Direzioni regionali avranno cura di monitorare ed accertare l'esatta applicazione di quanto disposto e di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative.

Il Direttore dell'Area Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)